Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10756 — ACC / EVONIK / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 265/07)

1. In data 5 luglio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Evonik Operations GmbH (Germania) e Evonik (China) Co. Ltd. (Cina) (congiuntamente denominate «Evonik»), controllate in ultima istanza da RAG-Stiftung (Germania),

— AVIC Composite Corporation Ltd. («ACC», Cina), insieme alla consociata Yu Hua Funding &Investment (Xiamen) Limited Partnership («Yu Hua», Cina), entrambe controllate in ultima istanza da Aviation Industry Corporation of China («AVIC», Cina),

— ACC Evonik (Shanghai) Composite Materials Technology Co. Ltd. («l'impresa comune», Cina).

Evonik e ACC acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Evonik ha sede in Germania ed è quotata alla Borsa di Francoforte. Opera nella produzione e nella commercializzazione di specialità chimiche, concentrandosi su prodotti nei settori degli additivi speciali, dell'alimentazione e della cura, dei materiali intelligenti, dei materiali ad alte prestazioni nonché della tecnologia e delle infrastrutture.

— ACC è una controllata al 100 % di AVIC, una società aerospaziale di proprietà statale cinese che produce e commercializza principalmente aeromobili e parti di aeromobili in Cina.

— L'impresa comune opererà nella produzione e nella commercializzazione di schiuma di polimetacrilimmide (PMI) e di polveri a base di polietere etere chetone (PEEK), nonché nella distribuzione di resine a base di PEEK e di composti a base di PEEK a clienti situati in Cina, nella RAS di Hong Kong, Cina, e nella RAS di Macao, Cina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10756 — ACC / EVONIK / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË